

Versione emendata	Versione bozza
<p>TITOLO I - ORDINAMENTO E NORME GENERALI</p> <p><i>Articolo 1 - Oggetto</i></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina le materie di cui all'articolo 18, comma 4 del Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 138, per il reclutamento e la gestione di tutto il personale operante a vario titolo nell'Istituto Nazionale di Astrofisica, di seguito denominato INAF nell'ambito dell'autonomia organizzativa degli enti pubblici di ricerca sancita dall'art. 8, comma 1 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e nel rispetto delle leggi vigenti.</p>	<p>TITOLO I - ORDINAMENTO E NORME GENERALI</p> <p><i>Articolo 1 - Oggetto</i></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina le materie di cui all'articolo 18, comma 4 del Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 138, per il reclutamento e la gestione di tutto il personale operante a vario titolo nell'Istituto Nazionale di Astrofisica, di seguito denominato INAF nell'ambito dell'autonomia organizzativa degli enti pubblici di ricerca sancita dall'art. 8, comma 1 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e nel rispetto delle leggi vigenti.</p>
<p><i>Articolo 2 - Dotazione organica</i></p> <p>1. L'INAF definisce in autonomia le esigenze complessive di personale necessario per l'assolvimento dei propri fini istituzionali, predisponendo – previa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata su proposta del Presidente - un programma triennale del fabbisogno di personale, da aggiornare annualmente e facente parte del piano triennale delle attività, secondo quanto previsto dall'art. 15 del decreto di riordino.</p>	<p><i>Articolo 2 - Dotazione organica</i></p> <p>1. L'INAF definisce in autonomia le esigenze complessive di personale necessario per l'assolvimento dei propri fini istituzionali, predisponendo – previa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata su proposta del Presidente - un programma triennale del fabbisogno di personale, da aggiornare annualmente e facente parte del piano triennale delle attività, secondo quanto previsto dall'art. 15 del decreto di riordino.</p>
<p>2. La dotazione organica dell'INAF è unica a livello nazionale ed è definita previa verifica degli effettivi fabbisogni ed in coerenza con le attività ed i compiti individuati dal piano triennale.</p>	<p>2. La dotazione organica dell'INAF è unica a livello nazionale ed è definita previa verifica degli effettivi fabbisogni ed in coerenza con le attività ed i compiti individuati dal piano triennale.</p>
<p>3. La dotazione organica del personale è determinata, previo confronto con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del decreto di riordino, secondo le modalità definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.</p>	<p>3. La dotazione organica del personale è determinata, previo confronto con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del decreto di riordino, secondo le modalità definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.</p>
<p>4. La dotazione organica di cui ai commi precedenti è sottoposta a revisione periodica con cadenza almeno triennale ed anche ogni qual volta si renda necessario a seguito di riorganizzazione delle strutture o in caso di attivazione di nuove funzioni.</p>	<p>4. La dotazione organica di cui ai commi precedenti è sottoposta a revisione periodica con cadenza almeno triennale ed anche ogni qual volta si renda necessario a seguito di riorganizzazione delle strutture o in caso di attivazione di nuove funzioni.</p>

<p><i>Articolo 3 - Personale dell'INAF</i></p> <p>1. L'INAF si avvale, per assolvere i propri fini istituzionali, di:</p> <p>a) personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno ed a tempo parziale;</p> <p>b) personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione di particolari progetti;</p> <p>c) personale associato alle attività dell'INAF con le finalità e secondo le modalità stabilite nei successivi articoli 10 e 11 del presente Regolamento;</p> <p>d) personale assunto secondo le disposizioni previste in materia di tipologie di lavoro nell'ambito della pubblica amministrazione ed anche sulla base di programmi di formazione e di inserimento nelle attività dell'INAF;</p> <p>e) personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente.</p>	<p><i>Articolo 3 - Personale dell'INAF</i></p> <p>1. L'INAF si avvale, per assolvere i propri fini istituzionali, di:</p> <p>a) personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno ed a tempo parziale;</p> <p>b) personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato;</p> <p>c) personale associato alle attività dell'INAF con le finalità e secondo le modalità stabilite nei successivi articoli 8 e 9 del presente Regolamento;</p> <p>d) personale assunto secondo le disposizioni previste in materia di tipologie di lavoro nell'ambito della pubblica amministrazione ed anche sulla base di programmi di formazione e di inserimento nelle attività dell'INAF;</p> <p>e) personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente.</p>
	<p>2. Il personale partecipa alla programmazione e allo sviluppo dei programmi istituzionali dell'INAF, è informato sulle linee strategiche e programmatiche e si uniforma ad esse, astenendosi dallo svolgimento di attività e comportamenti che siano in conflitto con le finalità dell'INAF stesso.</p>
<p>TITOLO II - TIPOLOGIE DI PERSONALE</p> <p><i>CAPO I - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</i></p> <p><i>Articolo 4 - Modalità di assunzione</i></p> <p>1. L'INAF determina in autonomia le assunzioni di personale nelle diverse tipologie contrattuali ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del decreto di riordino, con i vincoli derivanti dal programma triennale del fabbisogno del personale e dai suoi aggiornamenti.</p>	<p>TITOLO II - TIPOLOGIE DI PERSONALE</p> <p><i>CAPO I - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</i></p> <p><i>Articolo 4 - Modalità di assunzione</i></p> <p>1. L'INAF determina in autonomia le assunzioni di personale nelle diverse tipologie contrattuali ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del decreto di riordino, con i vincoli derivanti dal programma triennale del fabbisogno del personale e dai suoi aggiornamenti.</p>

<p>2. Le procedure di selezione e reclutamento, indette a livello nazionale, sono regolate con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa di legge e di quanto previsto nel presente regolamento.</p>	<p>2. Le procedure di selezione e reclutamento, indette a livello nazionale, sono regolate con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa di legge e di quanto previsto nel presente regolamento.</p>
<p>3. L'assunzione di personale a tempo indeterminato avviene secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) per selezione pubblica, con svolgimento di prove volte all'accertamento del possesso di idonei requisiti professionali;</p> <p>b) per chiamata diretta dalle liste di collocamento i sensi della legge 59/97 in relazione alle categorie di personale di cui alla legge 68/2000;</p> <p>c) per chiamata diretta al massimo livello contrattuale del personale di ricerca in relazione a figure di altissima qualificazione scientifica, italiane e straniere, per far fronte a particolari e motivate esigenze istituzionali, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138;</p> <p>ex lettera d) SPOSTATO AD ARTICOLO 7 - Norme Generali (Capo II - Personale a Tempo Determinato)</p> <p>d) secondo le tipologie previste dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni, recepite dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.</p>	<p>3. L'assunzione di personale a tempo indeterminato avviene secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) per selezione pubblica, con svolgimento di prove volte all'accertamento del possesso di idonei requisiti professionali;</p> <p>b) per chiamata diretta dalle liste di collocamento i sensi della legge 59/97 in relazione alle categorie di personale di cui alla legge 68/2000;</p> <p>c) per chiamata diretta al massimo livello contrattuale del personale di ricerca in relazione a figure di altissima qualificazione scientifica, italiane e straniere, per far fronte a particolari e motivate esigenze istituzionali, secondo le disposizioni contenute nell'art. 19, comma 4, del Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138;</p> <p>d) per chiamata diretta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 138, disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore del Dipartimento competente, motivata in relazione alle specifiche esigenze contenute nel piano delle attività, sentito il Consiglio scientifico;</p> <p>e) secondo le tipologie previste dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni, recepite dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.</p>
<p>4. L'INAF, può assumere personale con contratti a tempo determinato sulla base di specifici progetti proposti dai Direttori dei Dipartimenti o dal Direttore amministrativo, nella misura di volta in volta definita dal programma triennale dei fabbisogni e dai relativi aggiornamenti. In tal caso, il bando di concorso prevede espressamente la possibilità, al fine di valorizzare il patrimonio di risorse umane acquisito, di convertire a tempo indeterminato il rapporto</p>	<p>4. L'INAF, può assumere personale con contratti a tempo determinato sulla base di specifici progetti proposti dai Direttori dei Dipartimenti o dal Direttore amministrativo, nella misura di volta in volta definita dal programma triennale del fabbisogno e dai relativi aggiornamenti. In tal caso, il bando di concorso prevede espressamente la possibilità, al fine di valorizzare il patrimonio di risorse umane acquisito, di convertire a tempo indeterminato il rapporto di lavoro già in essere, previo giudizio di</p>

<p>di lavoro già in essere, previo giudizio di un'apposita commissione formulato anche sulla base dell'attività svolta dal dipendente e delle sue caratteristiche professionali.</p>	<p>un'apposita commissione formulato anche sulla base dell'attività svolta dal dipendente e delle sue caratteristiche professionali.</p>
<p>ELIMINATO ex comma 5</p>	<p>5. L'INAF, in applicazione dell'art. 22 comma 4 del Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 138, può nominare in ruolo per chiamata e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione i candidati risultati idonei in valutazioni comparative, espletate presso sedi universitarie per la copertura di posti vacanti in organico nei corrispondenti profili.</p>
<p>5. I provvedimenti di nomina e la stipula di contratti a termine di cui al presente articolo sono di competenza del Presidente, per il personale di ricerca, e del Direttore amministrativo per il personale tecnico, amministrativo ed ausiliario.</p>	<p>6. I provvedimenti di nomina e la stipula di contratti a termine di cui al presente articolo sono di competenza del Presidente, per il personale di ricerca, e del Direttore amministrativo per il personale tecnico, amministrativo ed ausiliario.</p>

<p><i>Articolo 5 - Procedure di selezione e reclutamento del personale di ricerca e tecnologo</i></p> <p>1. Le procedure di reclutamento del personale di ricerca e tecnologo si svolgono ai sensi della normativa vigente sugli enti di ricerca. In particolare, le procedure sono conformi ai seguenti principi:</p> <p>a) il reclutamento dei ricercatori e tecnologi avviene tramite concorsi pubblici banditi per aree o settori tecnologici definiti dal Consiglio di Amministrazione in relazione al piano di attività triennale. Per i livelli iniziali, il concorso dovrà prevedere la valutazione di titoli e di prove di esame; per i livelli superiori prevederà la valutazione di titoli;</p> <p>b) i concorsi di cui alla lettera a) saranno espletati mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite da cinque membri, di cui tre esterni. Tali commissioni saranno presiedute da dirigenti di ricerca, astronomi ordinari o dirigenti tecnologi dell'INAF, ovvero da professori universitari ordinari con comprovata esperienza internazionale;</p> <p>c) per accedere alla selezione per il livello iniziale è richiesto il titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando, ovvero aver svolto attività di ricerca su tematiche attinenti il bando presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca, pubblici o privati, nazionali o internazionali, in Italia o all'estero.</p>	<p><i>Articolo 5 - Procedure di selezione e reclutamento</i></p> <p>1. Le procedure di reclutamento del personale si svolgono nel rispetto dei principi generali contenuti nel Titolo II, capo III, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della vigente disciplina contrattuale di comparto.</p>
<p>2. Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera definisce, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di cui al precedente comma, le modalità generali di svolgimento delle procedure di reclutamento del personale in funzione delle attività e degli obiettivi tipici delle posizioni da ricoprire.</p>	<p>2. Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera definisce, nel rispetto della normativa vigente, le modalità generali di svolgimento delle procedure di reclutamento del personale in funzione delle attività e degli obiettivi tipici delle posizioni da ricoprire.</p>
<p>3. La delibera di cui al precedente comma, definisce anche le modalità di accoglimento di domande provenienti da candidati comunitari e extra comunitari, nel rispetto</p>	<p>3. La delibera di cui al precedente comma, definisce anche le modalità di accoglimento di domande provenienti da candidati extra UE, i criteri di composizione delle commissioni di</p>

<p>della normativa vigente.</p>	<p>selezione e di trasformazione di cui all'articolo successivo, formate da esperti anche stranieri in possesso di specifiche competenze, nonché i relativi compensi secondo la normativa vigente.</p>
<p>4. Le procedure di selezione sono indette con apposito bando di concorso predisposto dal Direttore del Dipartimento strutture di ricerca, sentiti il Direttore del Dipartimento programmi scientifici e tecnologici di interesse nazionale e i Direttori delle Strutture di ricerca direttamente interessati. Il bando è emanato dal Direttore Amministrativo che ne assicura la diffusione mediante idonei meccanismi di pubblicità, compreso l'uso di sistemi informatici.</p>	<p>4. Le procedure di selezione sono indette con apposito bando di concorso emesso con decreto del Presidente, per il personale di ricerca, e con decreto del Direttore amministrativo, per il personale tecnico, amministrativo e ausiliario. Il Direttore amministrativo assicura la diffusione dei bandi mediante idonei meccanismi di pubblicità, anche per mezzo di sistemi informatici.</p>
<p>5. La composizione delle commissioni delle procedure di selezione è definita dal Presidente dell'INAF, sentiti i Direttori dei Dipartimenti e i Direttori delle Strutture di ricerca interessate.</p>	<p>5. La composizione delle commissioni delle procedure di selezione è definita dal Presidente dell'INAF, sentiti i Direttori dei Dipartimenti, per le procedure di selezione del personale di ricerca, e dal Direttore amministrativo, per le procedure di selezione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario.</p>

<p>Articolo 6 - Procedure di selezione e reclutamento del personale tecnico</p> <p>VA FORMULATO</p>	
<p>Articolo 7 - Procedure di selezione e reclutamento del personale amministrativo</p> <p>1. Le procedure di reclutamento del personale amministrativo si svolgono nel rispetto dei principi generali contenuti nel Titolo II, capo III, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della vigente disciplina contrattuale di comparto.</p> <p>IL RESTO VA FORMULATO</p>	
<p>CAPO II - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</p> <p><i>Articolo 8 - Norme generali.</i></p> <p>1. L'INAF procede all'assunzione di personale tecnologo, tecnico e amministrativo a tempo determinato in attuazione della programmazione triennale, per specifici progetti, e comunque in percentuali rispetto al personale a tempo indeterminato, i cui limiti massimi saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali. L'assunzione può avvenire per concorso pubblico o per chiamata diretta.</p>	<p>CAPO II - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</p> <p><i>Articolo 6 - Norme generali.</i></p> <p>1. L'INAF procede all'assunzione di personale a tempo determinato nel rispetto della programmazione triennale e secondo le procedure e le modalità di cui ai precedenti articoli 5 e 6.</p>
<p>2. La selezione tramite concorso pubblico avviene attraverso la valutazione delle caratteristiche professionali del candidato da parte di una commissione di tre esperti nominata dal Direttore Amministrativo, per le esigenze della sede centrale, o dal Direttore della struttura interessata, sentito il responsabile del progetto. Il Direttore Amministrativo o il Direttore di struttura provvedono alla stipula del contratto.</p>	
<p>3. L'assunzione per chiamata diretta avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 138, ed è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del</p>	

Direttore del Dipartimento competente, motivata in relazione alle specifiche esigenze contenute nel piano delle attività, sentito il Consiglio scientifico	
ELIMINATO	2. L'INAF può procedere altresì alla stipula di un contratto a termine alla conclusione di un periodo di formazione, inserimento ed avviamento al lavoro assegnato a seguito di selezione pubblica, secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. La stipula del contratto avviene previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione circa la valutazione dei risultati conseguiti dal lavoratore.
ELIMINATO	3. La stipula di contratti a termine di cui al presente articolo sono di competenza del Presidente, per il personale di ricerca, e del Direttore amministrativo per il personale tecnico, amministrativo ed ausiliario.
<i>Articolo 9 - Contratti di collaborazione per esigenze specifiche e temporanee</i> 1. L'INAF può attivare collaborazioni a termine per specifiche esigenze, previa stipula di apposito contratto di lavoro non subordinato a tempo determinato.	<i>Articolo 7 - Contratti di collaborazione per esigenze specifiche e temporanee</i> 4. L'INAF può attivare collaborazioni a termine per specifiche esigenze, previa stipula di apposito contratto di lavoro non subordinato a tempo determinato.
5. Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera definisce limiti e procedure generali per la stipula dei contratti di cui al comma precedente e la loro durata massima complessiva che non può eccedere quella strettamente necessaria al soddisfacimento delle esigenze temporanee. All' interno dei limiti generali così stabiliti, i singoli contratti sono stipulati dal Direttore della Struttura interessata.	2. Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera definisce le procedure per la stipula dei contratti di cui al comma precedente e la loro durata massima complessiva che non può eccedere quella strettamente necessaria al soddisfacimento delle esigenze temporanee preventivamente definite dal Dipartimento competente.
CAPO III - PERSONALE ASSOCIATO <i>Articolo 10 - Personale associato</i> 1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali , l'INAF si avvale anche di personale delle università o di altri enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, associato alle proprie attività mediante istanza individuale di afferenza.	CAPO III - PERSONALE ASSOCIATO <i>Articolo 8 - Personale associato</i> 1. L'INAF si avvale di personale delle università o di altri enti pubblici e privati nazionali ed internazionali, associato alle proprie attività mediante attribuzione di incarichi gratuiti di ricerca o di collaborazione tecnica, anche nell'ambito di convenzioni con gli enti di appartenenza.
2. L'associazione è disposta, rinnovata e	2. Le convenzioni previste dal precedente

<p>revocata dal Presidente dell'INAF su proposta dei Direttori dei Dipartimenti.</p>	<p>comma sono sottoscritte dal Presidente dell'INAF, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e possono prevedere la costituzione di unità dell'INAF stesso presso Dipartimenti universitari ed altri enti di ricerca. Le predette convenzioni possono essere precedute, ai fini della uniformità delle disposizioni, da una convenzione quadro stipulata con la Conferenza dei Rettori delle università italiane o con gli altri enti interessati.</p>
<p>3. I Direttori dei Dipartimenti e i Direttori delle Strutture di ricerca possono attribuire al personale associato incarichi gratuiti di ricerca o di collaborazione tecnico - scientifica, anche nell'ambito di convenzioni con gli enti di appartenenza. Per lo svolgimento di tali incarichi potrà essere corrisposto il trattamento di missione.</p>	
<p>4. L'incarico gratuito di ricerca o di collaborazione tecnico – scientifica ha la durata di tre anni, è rinnovabile ed è soggetto a verifica. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Direttore del Dipartimento o della struttura di ricerca competente, sentito il relativo comitato consultivo.</p>	<p>3. L'incarico gratuito di ricerca o di collaborazione tecnica ha la durata di tre anni ed è soggetto a verifica. L'incarico è rinnovabile e può essere revocato in qualsiasi momento, su proposta dei Direttori dei Dipartimenti, qualora sia ravvisata un'insufficiente produttività scientifica ovvero l'incompatibilità delle attività svolte dall'associato all'interno dell'INAF.</p>
	<p>4. Le modalità di associazione sono stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione. L'associazione è disposta, rinnovata e revocata dal Presidente dell'INAF su proposta dei Direttori dei Dipartimenti.</p>
<p>5. Il personale associato può, altresì, svolgere le proprie attività presso le strutture dell'INAF, previo nulla osta dell'ente di appartenenza, con l'assenso del Direttore della struttura di destinazione e sentito il Direttore di Dipartimento.</p>	<p>5. I professori ed i ricercatori universitari associati alle attività possono, altresì, svolgere i propri compiti di ricerca presso le strutture dell'INAF previo nulla osta dell'ateneo di appartenenza, con l'assenso del Presidente e sentito il Direttore della struttura di destinazione.</p>
<p><i>Articolo 11 - Diritti e doveri del personale associato</i></p>	<p><i>Articolo 9 - Diritti e doveri del personale associato</i></p>
<p>1. Il personale associato contribuisce alle attività dell'INAF uniformandosi alle linee strategiche, e al piano triennale di attuazione.</p>	
<p>2. Il personale associato, per l'attività svolta</p>	<p>1. Il personale associato, per l'attività svolta</p>

nell'INAF, può essere responsabile di progetto o essere funzionalmente coordinato dal responsabile del progetto di ricerca cui afferisce.	nell'INAF, può essere responsabile di progetto o essere funzionalmente coordinato dal responsabile del progetto di ricerca cui afferisce.
3. Il personale associato ha accesso all'uso dei servizi, degli strumenti e delle apparecchiature dell'INAF, nell'ambito e per le finalità dei programmi e dei progetti ai quali collabora.	2. Il personale associato ha accesso all'uso dei servizi, degli strumenti e delle apparecchiature dell'INAF, nell'ambito e per le finalità dei programmi e dei progetti ai quali collabora, partecipando a pieno titolo alle attività della struttura di ricerca cui afferisce.
4. Le convenzioni con le Università e gli enti di appartenenza devono regolare la copertura assicurativa del personale associato che svolge la propria attività nell'ambito dei programmi e dei progetti dell'INAF.	3. Le convenzioni con le Università e gli enti di appartenenza devono regolare la copertura assicurativa del personale associato che svolge la propria attività nell'ambito dei programmi e dei progetti dell'INAF.
<i>CAPO IV - DIRIGENZA</i> <i>Articolo 12 - Personale di qualifica dirigenziale</i> 1. L'INAF si uniforma alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, nonché il conferimento dei relativi incarichi.	<i>CAPO IV - DIRIGENZA</i> <i>Articolo 10 - Gestione del rapporto di lavoro personale di qualifica dirigenziale</i> 1. L'INAF assume personale di qualifica dirigenziale a seguito di procedura di reclutamento pubblica nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
ELIMINATO comma 2	2. Il contratto di lavoro posto in essere a seguito delle procedure di cui al comma precedente, ha la durata massima di 5 anni, rinnovabile.
ELIMINATO comma 3	3. L'INAF può, altresì, conferire incarichi di qualifica dirigenziale a tempo determinato a personale di altre pubbliche amministrazioni in possesso di peculiari caratteristiche culturali ed elevate capacità professionali, secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma 6 del citato Decreto legislativo n. 165/01.
<i>CAPO V - LAVORO A TEMPO PARZIALE</i> <i>Articolo 13 - Personale a tempo parziale</i> 1. L'INAF può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, ovvero procede alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, previa istanza del dipendente.	<i>CAPO V - LAVORO A TEMPO PARZIALE</i> <i>Articolo 11 - Personale a tempo parziale</i> 1. L'INAF costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale mediante contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, ovvero procede alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, previa istanza del dipendente.
ELIMINATO COMMA 2	2. Il contratto di lavoro è redatto in conformità alle disposizioni contenute nel vigente CCNL di comparto e nel Decreto legislativo n. 61/2000.

<p>ELIMINATO COMMA 3</p>	<p>3. Al personale con contratto a tempo parziale con prestazione di lavoro uguale od inferiore al 50%, è consentito l'esercizio di altre attività lavorative al di fuori dell'orario di lavoro nel rispetto della vigente normativa sulle incompatibilità, che non siano di pregiudizio ai fini ed all'attività dell'INAF.</p>
<p>2. Le modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, sono regolamentate dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa vigente in materia.</p>	<p>4. Il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno può avvenire trascorso almeno un biennio dalla precedente trasformazione, su apposita richiesta del dipendente. Ove tale esigenza non sia manifestata, il rapporto di lavoro a tempo parziale si intende prorogato, nel rispetto della vigente normativa in materia.</p>
<p><i>CAPO VI - DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITÀ</i></p> <p><i>Articolo 14 - Diritti del personale</i></p> <p>1. Il personale partecipa alla pianificazione e allo sviluppo dei programmi istituzionali dell'INAF, contribuisce alla definizione delle linee strategiche e programmatiche e ne riceve informazione.</p>	<p><i>CAPO VI - DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITÀ</i></p> <p><i>Articolo 12 - Diritti del personale</i></p> <p>1. Tutto il personale dipendente INAF ha diritto alle prerogative previste dal vigente CCNL del comparto ricerca, secondo le modalità in esso precisate.</p>
<p><i>Articolo 15 - Diritti brevettuali derivanti da invenzioni e opere dell'ingegno</i></p> <p>1. L'INAF disciplinerà, con apposito regolamento, i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell'ingegno, in base alla normativa vigente, e, in particolare, definirà i criteri per la determinazione del canone relativo alla licenza concessa a terzi per l'uso dell'invenzione, nonché ogni ulteriore aspetto dei reciproci rapporti.</p>	<p><i>Articolo 13 - Diritti brevettuali derivanti da invenzioni e opere dell'ingegno</i></p> <p>1. La disciplina dei diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell'ingegno comunque realizzate nello svolgimento dell'attività lavorativa da parte del personale di ricerca dell'INAF, è contenuta nell'art. 24 bis del regio decreto 29 giugno 1939 n. 1127, come introdotto dall'art. 7 della legge 18 ottobre 2001 n. 383.</p>
<p>ELIMINATO COMMA 2</p>	<p>2. L'INAF ha tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca ed il personale con cui intercorre rapporto di lavoro è titolare esclusivo dei diritti derivanti da una invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori dipendenti dall'INAF ovvero da altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.</p>
<p>ELIMINATO COMMA 3</p>	<p>3. L'inventore presenta domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'INAF.</p>
<p>ELIMINATO COMMA 4</p>	<p>4. Il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera stabilisce, nell'ambito</p>

	dell'autonomia dell'INAF, l'importo massimo del canone spettante anche al finanziatore pubblico o privato della ricerca quale licenza a terzi per l'uso dell'invenzione, nonché ogni ulteriore aspetto dei reciproci rapporti.
ELIMINATO COMMA 5	5. L'inventore ha diritto, in ogni caso, a non meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Ove l'INAF non provveda alle determinazioni di cui al comma precedente, all'inventore compete il 30% dei proventi o canoni.

ELIMINATO COMMA 6	6. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, l'INAF acquisisce il diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione ed i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà. E' fatto salvo, in tal caso, il diritto spettante all'inventore di essere riconosciuto autore dell'invenzione.
<i>Articolo 16 - Diritti del personale derivanti da attività in conto terzi</i>	
1. I diritti economici derivanti dall'attività in conto terzi svolta dall'INAF saranno disciplinati con apposito regolamento.	
<i>Articolo 17 - Doveri del Personale</i>	<i>Articolo 14 - Doveri del Personale</i>
1. I dipendenti dell'INAF conformano la propria condotta nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, secondo le norme disciplinari contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.	1. I dipendenti dell'INAF conformano la propria condotta nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, secondo le norme disciplinari contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.
2. I dipendenti conformano la propria condotta al dovere di contribuire all'attività dell'INAF e di concorrere al perseguimento dei fini istituzionali con impegno e responsabilità, nel rispetto del segreto d'ufficio per non arrecare pregiudizio all'INAF stesso.	2. I dipendenti conformano la propria condotta al dovere di contribuire all'attività dell'INAF e di concorrere al perseguimento dei fini istituzionali con impegno e responsabilità, nel rispetto del segreto d'ufficio per non arrecare pregiudizio all'INAF stesso.
3. I dipendenti sono responsabili delle funzioni loro assegnate, degli obblighi dalle stesse derivanti nonché dello svolgimento delle connesse attività.	3. I dipendenti sono responsabili delle funzioni loro assegnate, egli obblighi dalle stesse derivanti nonché dello svolgimento delle connesse attività.
4. La violazione dei doveri come sopra	4. La violazione dei doveri come sopra enucleati

<p>enucleati danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità dell'infrazione, previo avvio di procedimento disciplinare, secondo quanto stabilito dal vigente CCNL di comparto. Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati dal codice disciplinare previsto dal richiamato CCNL, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del Decreto legislativo n. 165/01.</p>	<p>danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità dell'infrazione, previo avvio di procedimento disciplinare, secondo quanto stabilito dal vigente CCNL di comparto. Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati dal codice disciplinare previsto dal richiamato CCNL, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del Decreto legislativo n. 165/01.</p>
<p>5. Il codice disciplinare di cui al comma precedente è affisso all'interno dell'INAF, in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti.</p>	<p>5. Il codice disciplinare di cui al comma precedente è affisso all'interno dell'INAF, in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti.</p>
<p>TITOLO III - SEDI DI LAVORO</p> <p>CAPO I - SEDE DI LAVORO, MOBILITÀ E TRASFERIMENTI</p> <p><i>Articolo 18 - Sede di lavoro e sede di servizio.</i></p> <p>1. La sede di servizio del dipendente dell'INAF è il luogo ove è ubicata la Struttura di ricerca alla quale egli è assegnato.</p>	<p>TITOLO III - SEDI DI LAVORO</p> <p>CAPO I - SEDE DI LAVORO E MOBILITÀ</p> <p><i>Articolo 15 - Sede di lavoro e sede di servizio.</i></p> <p>1. La sede di servizio del dipendente dell'INAF è il luogo ove è ubicata la Struttura di ricerca alla quale egli è assegnato.</p>
<p>2. La sede di lavoro è il luogo ove il dipendente è tenuto a prestare la propria attività lavorativa.</p>	<p>2. La sede di lavoro è il luogo ove il dipendente è tenuto a prestare la propria attività lavorativa.</p>
<p>3. Il contratto di lavoro individuale contiene l'indicazione della sede di servizio e delle sedi di lavoro di prima destinazione del dipendente in conformità con quanto stabilito nel bando di concorso.</p>	<p>3. Il contratto di lavoro individuale contiene l'indicazione della sede di servizio e delle sedi di lavoro di prima destinazione del dipendente in conformità con quanto stabilito nel bando di concorso.</p>
<p><i>Articolo 19 – Mobilità e Trasferimenti</i></p> <p>1. L'INAF attua la mobilità del personale secondo le tipologie sotto indicate, nel rispetto della vigente disciplina legislativa e contrattuale in materia:</p> <p>a) mobilità interna;</p> <p>b) mobilità compartimentale;</p> <p>c) mobilità intercompartimentale;</p> <p>d) trasferimento temporaneo all'estero</p>	<p><i>Articolo 16 - Mobilità</i></p> <p>1 L'INAF attua la mobilità del personale secondo le tipologie sotto indicate, nel rispetto della vigente disciplina legislativa e contrattuale in materia:</p> <p>a) mobilità interna;</p> <p>b) mobilità compartimentale;</p> <p>c) mobilità intercompartimentale;</p> <p>d) mobilità internazionale.</p>
<p>2. La mobilità interna può essere temporanea o definitiva e si attua su richiesta del dipendente o per motivate esigenze di</p>	<p>2. La mobilità interna può essere temporanea o definitiva e si attua su richiesta del dipendente o d'ufficio per motivate esigenze di servizio connesse al</p>

<p>servizio connesse al perseguimento dei fini istituzionali, in coerenza con le responsabilità dei progetti inseriti nella programmazione delle attività. In caso di mobilità d'ufficio dovrà essere acquisito il consenso del dipendente e saranno riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente. La mobilità interna è disposta con atto del Direttore del Dipartimento Strutture di ricerca, per quanto attiene il personale di ricerca, tecnologo e tecnico, e dal Direttore amministrativo per il personale amministrativo, sentito il Direttore della Struttura di riferimento.</p>	<p>perseguimento dei fini istituzionali, in coerenza con le responsabilità dei progetti inseriti nella programmazione delle attività, acquisito il consenso del dipendente. L'INAF pubblica periodicamente un bando con l'indicazione dei posti disponibili che a tal fine intende ricoprire nelle diverse sedi di servizio.</p>
<p>3. La mobilità compartimentale si attua con le pubbliche amministrazioni del comparto, mentre la mobilità intercompartimentale con le pubbliche amministrazioni nazionali di diverso comparto. In entrambi i casi, il dipendente, acquisito l'assenso dell'amministrazione di destinazione, produce apposita istanza al Direttore del Dipartimento Strutture di ricerca, se trattasi di personale di ricerca, tecnologo e tecnico, o al Direttore amministrativo, se trattasi di personale amministrativo. I Direttori, per la parte di competenza, rilasciano il nulla osta sentito il Direttore della struttura di riferimento. Inoltre, l'INAF pubblica con cadenza annuale l'elenco dei posti, riferiti alla qualifica ed al profilo professionale che intende coprire nel corso dell'anno con tale forma di mobilità esterna presso le proprie sedi di servizio.</p>	<p>3. La mobilità compartimentale si attua con le pubbliche amministrazioni del comparto. Il dipendente, ottenuto l'assenso dall'amministrazione di destinazione, deve chiedere il nulla osta ai Direttori dei Dipartimenti, per quanto attiene il personale di ricerca e i tecnologi, e al Direttore amministrativo per quanto attiene il personale tecnico-amministrativo.</p>
	<p>4. La mobilità intercompartimentale si attua con le pubbliche amministrazioni nazionali di diverso comparto. L'INAF pubblica con cadenza annuale l'elenco dei posti, riferiti alla qualifica ed al profilo professionale, che intende coprire nel corso dell'anno con tale forma di mobilità esterna presso le proprie sedi di servizio.</p>
<p>4. Per la copertura dei posti di cui al precedente comma, devono essere previamente esperite le procedure di mobilità interna.</p>	<p>5. Per la copertura dei posti di cui al precedente comma, devono essere previamente esperite le procedure di mobilità interna.</p>
	<p>6. Le domanda di mobilità riferite ai punti a), b) e c), congruamente motivate, possono essere prodotte in qualsiasi periodo dell'anno e devono</p>

	essere corredate, del parere favorevole dei Direttori dei Dipartimenti per il personale di ricerca ed i tecnologi e del parere del Direttore amministrativo per il personale tecnico – amministrativo.
5. Il trasferimento temporaneo all'estero del personale può essere disposto, secondo le procedure di cui al comma 3, tenuto conto della vigente normativa in materia, presso amministrazioni pubbliche internazionali e comunitarie, università straniere, centri, istituti o laboratori internazionali o stranieri.	7. La mobilità internazionale del personale (trasferimento temporaneo) può essere disposta per un periodo determinato, con il consenso dell'interessato e tenuto conto della vigente normativa in materia, presso amministrazioni pubbliche internazionali e comunitarie, università straniere, centri, istituti o laboratori internazionali o stranieri.
6. I criteri di valutazione delle domande di mobilità e di trasferimento, a qualsiasi tipologia riferite, sono stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.	8. I criteri di selezione delle domande di mobilità a qualsiasi tipologia riferite, sono stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali ed il trasferimento è disposto con provvedimento del Presidente dell'INAF.
<i>Articolo 20 - Mobilità con le università</i>	<i>Articolo 17 - Mobilità con le università</i>
1. Il personale di ricerca e i tecnologi in servizio presso l'INAF possono assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le università italiane ed estere, in materie pertinenti all'attività di ricerca svolta all'interno dell'INAF.	1. Il personale di ricerca e i tecnologi in servizio presso l'INAF possono essere autorizzati ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le università italiane ed estere, in materie pertinenti all'attività di ricerca svolta all'interno dell'INAF.
2. Il personale di ricerca in servizio presso l'INAF può svolgere attività di ricerca presso le università e può essere autorizzato ad assumere incarichi di direzione di Dipartimenti o centri di ricerca.	2. Il personale di ricerca in servizio presso l'INAF è autorizzato ad assumere incarichi di direzione di Dipartimenti o centri di ricerca, nonché a svolgere attività di ricerca presso le università.
3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate le modalità di assunzione degli incarichi di cui al comma precedente , nel rispetto della vigente disciplina in materia.	3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate le modalità di assunzione degli incarichi di cui ai commi precedenti, nel rispetto della vigente disciplina in materia.
<i>Articolo 21 – Flessibilità e telelavoro</i>	<i>Articolo 18 - Telelavoro</i>
1. L'INAF può disporre forme flessibili nell'organizzazione del lavoro del proprio personale, ivi compreso il telelavoro, allo scopo di razionalizzarne le attività sulla base di specifici progetti, a norma dell'art. 4 comma 1 della legge 16 giugno 1998 n. 191, secondo le modalità organizzative disciplinate dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 ed alla luce delle specifiche disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.	1. L'INAF può disporre di forme flessibili nell'organizzazione del lavoro del proprio personale, allo scopo di razionalizzarne le attività sulla base di specifici progetti, a norma dell'art. 4 comma 1 della legge 16 giugno 1998 n. 191, secondo le modalità organizzative disciplinate dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 ed alla luce delle specifiche disposizioni del CCNL di comparto.

<p>2. Il Consiglio di Amministrazione, previa intesa con le organizzazioni sindacali, individua con apposita delibera i progetti per l'impiego flessibile delle risorse umane dell'INAF; tali progetti dovranno individuare le attività ed i connessi obiettivi, le tipologie professionali da coinvolgere, le modalità ed i tempi di effettuazione.</p>	<p>2. Il Consiglio di Amministrazione, previa intesa con le OO.SS., individua con apposita deliberazione i progetti per l'impiego flessibile delle risorse umane dell'INAF; tali progetti dovranno individuare le attività ed i connessi obiettivi, le tipologie professionali da coinvolgere, le modalità ed i tempi di effettuazione.</p>
<p><i>CAPO II - MISSIONI</i></p> <p><i>Articolo 22 - Missioni</i></p> <p>1. Il personale dell'INAF può essere inviato in missione per esigenze di carattere temporaneo.</p>	<p><i>CAPO II - MISSIONI</i></p> <p><i>Articolo 19 - Missione</i></p> <p>1. Il personale dell'INAF può essere inviato in missione per esigenze di carattere temporaneo.</p>
<p>2. Le modalità e il trattamento di missione sono disciplinati dal Consiglio di Amministrazione con regolamento interno, nel rispetto della normativa vigente. Con il medesimo regolamento, sarà disciplinato il rimborso delle spese sostenute, in occasione di trasferte per attività di ricerca, da borsisti e assegnisti, nonché da collaboratori alle ricerche a titolo gratuito.</p>	<p>2. Le modalità e il trattamento di missione sono disciplinati dal Consiglio di Amministrazione con regolamento interno, nel rispetto della normativa vigente.</p>
<p>3. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, può prevedere la sostituzione delle diarie omnicomprendenti con voci di rimborso a piè di lista nonché particolari modalità per le missioni all'estero finalizzate anche al contenimento della spesa.</p>	<p>3. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, può prevedere la sostituzione delle diarie omnicomprendenti con voci di rimborso a piè di lista nonché particolari modalità per le missioni all'estero finalizzate anche al contenimento della spesa.</p>
<p>TITOLO IV - FORMAZIONE</p> <p><i>Articolo 23 - Formazione</i></p> <p>1. La formazione professionale è strumento indispensabile per l'aggiornamento e la crescita del personale in servizio e per l'inserimento del personale di nuova assunzione.</p>	<p>TITOLO IV - FORMAZIONE</p> <p><i>Articolo 20 - Formazione</i></p> <p>1. La formazione professionale è strumento indispensabile per l'aggiornamento e la crescita del personale in servizio e per l'inserimento del personale di nuova assunzione.</p>
<p>2. L'INAF si pone l'obiettivo dell'aggiornamento continuo del proprio personale di ricerca, tecnico e amministrativo mediante opportune iniziative a ciò finalizzate.</p>	<p>2. L'INAF si pone l'obiettivo dell'aggiornamento continuo del proprio personale di ricerca, tecnico e amministrativo mediante opportune iniziative a ciò finalizzate.</p>

<p>3. L'INAF, allo scopo di ottimizzare l'azione formativa, adattandola alle specifiche esigenze del personale, attua una verifica periodica del fabbisogno formativo del personale, nell'ambito della valutazione annuale complessiva dei progetti di ricerca e di sviluppo dell'INAF e delle attività di funzionamento e supporto.</p>	<p>3. L'INAF allo scopo di ottimizzare l'azione formativa, adattandola alle specifiche esigenze del personale, l'INAF attua periodica verifica del fabbisogno formativo del personale, nell'ambito della valutazione annuale complessiva dei progetti di ricerca e di sviluppo dell'INAF e delle attività di funzionamento e supporto.</p>
<p>4. La verifica, di cui al comma precedente, compiuta con strumenti differenziati, viene avviata e coordinata dal competente Ufficio di Diretta Collaborazione al quale saranno affidate le attività di pianificazione e controllo, di cui all'articolo 23 del Regolamento di organizzazione e funzionamento.</p>	<p>4. La verifica, compiuta con strumenti differenziati, viene avviata e coordinata dal competente Ufficio di Diretta Collaborazione al quale saranno affidate le attività di pianificazione e controllo, di cui all'articolo 24 del Regolamento di organizzazione e funzionamento.</p>
<p>5. Le iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale sono attuate nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali in materia.</p>	<p>5. Le iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale sono attuate nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali in materia.</p>
<p>TITOLO V - IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</p> <p><i>CAPO I - IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO</i></p> <p><i>Articolo 24 - Igiene e sicurezza sul lavoro</i></p> <p>1. L'INAF attua le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, e promuove misure ulteriori di prevenzione per gli aspetti non esplicitamente contemplati dalla normativa.</p>	<p>TITOLO V - IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</p> <p><i>CAPO I - IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO</i></p> <p><i>Articolo 21 - Igiene e sicurezza sul lavoro</i></p> <p>1. L'INAF garantisce l'applicazione ed il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.</p>
<p>2. Le procedure di gestione della sicurezza sono indicate nei documenti di valutazione dei rischi che sono custoditi secondo il rispettivo livello di competenza presso la Sede Centrale e presso ciascuna Struttura di ricerca.</p>	
<p>3. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza partecipano alle attività di gestione della sicurezza secondo le attribuzioni di cui al Titolo I - Capo V del decreto Legislativo n. 626/94 e</p>	

successive modificazioni.	
	2. In particolare l'INAF assicura la corretta informazione ed il controllo sanitario del personale, l'adeguamento delle misure di prevenzione rispetto al progresso tecnico e l'individuazione di procedure per ogni aspetto non esplicitamente contemplato nella normativa.
	3. Le procedure di gestione della sicurezza sono indicate nel documento di valutazione dei rischi che è custodito presso la sede centrale dell'INAF e presso ciascuna struttura di ricerca.
4. I dipendenti sono tenuti alla frequentazione dei corsi di informazione e formazione previsti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi e gestione emergenze, che possono essere erogati anche attraverso l'ausilio di strumenti multimediali destinati alla formazione con metodologia interattiva.	4. I dipendenti sono tenuti alla frequentazione dei corsi di formazione previsti in materia di sicurezza sul lavoro che possono essere erogati anche attraverso l'ausilio di strumenti multimediali destinati alla formazione con metodologia interattiva.
5. L'INAF assicura alle figure professionali della sicurezza la formazione e l'aggiornamento occorrenti per l'esercizio delle rispettive competenze e responsabilità.	
	5. I dipendenti sono tenuti alla frequentazione dei corsi di formazione previsti in materia di sicurezza sul lavoro che possono essere erogati anche attraverso l'ausilio di strumenti multimediali destinati alla formazione con metodologia interattiva.
<i>CAPO II - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>	<i>CAPO II - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>
<i>Articolo 25 - Trattamento dei dati personali</i>	<i>Articolo 22 - Trattamento dei dati personali</i>
1. L'INAF effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 .	1.L'INAF effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni e sulla base di un apposito manuale sul trattamento dei dati personali dei dipendenti e di soggetti terzi.
2. Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto del principio della trasparenza degli atti e dell'attività della pubblica amministrazione come sancito dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.	3. Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto del principio della trasparenza degli atti e dell'attività della pubblica amministrazione come sancito dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE	TITOLO VI - NORME TRANSITORIE
<p><i>Articolo 26 - Norme transitorie</i></p> <p>1. Al personale di ricerca dell'INAF, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto di riordino, è riconosciuta la facoltà di optare per l'applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca.</p>	<p><i>Articolo 23 - Norme transitorie</i></p> <p>1. Al personale di ricerca dell'INAF, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto di riordino, è riconosciuta la facoltà di optare per l'applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca.</p>
<p>2. Il diritto di opzione spetta, altresì, al personale di ricerca assunto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a seguito di procedure di valutazione comparativa indette entro la data di entrata in vigore del decreto di riordino.</p>	<p>2. Il diritto di opzione spetta, altresì, al personale di ricerca assunto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a seguito di procedure di valutazione comparativa indette entro la data di entrata in vigore del decreto di riordino.</p>
<p>3. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, il Direttore amministrativo, entro 60 giorni dall'approvazione della tabella di equiparazione, prodotta in un apposito tavolo di contrattazione con le organizzazioni sindacali, concernente le corrispondenze tra l'ordinamento del personale astronomo, comprese le categorie attualmente ad esaurimento, e quello del comparto ricerca, invia a tutto il personale interessato apposita comunicazione con indicazione del termine entro il quale l'opzione deve essere esercitata. La comunicazione in forma scritta è notificata agli interessati con il mezzo più idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento. Alla comunicazione è allegata la predetta tabella ed una relazione esplicativa.</p>	<p>3. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, il Direttore amministrativo invia a tutto il personale interessato, entro 60 giorni dall'approvazione della tabella di equiparazione concernente le corrispondenze tra l'ordinamento del personale del comparto università e quello del comparto ricerca, una comunicazione di invito ad esercitare l'opzione con indicazione del termine entro il quale l'opzione deve essere esercitata. La comunicazione in forma scritta è notificata agli interessati con il mezzo più idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento. Alla comunicazione è allegata la predetta tabella ed una relazione esplicativa.</p>
<p>4. Il diritto di opzione deve essere esercitato in forma scritta dal dipendente entro il termine indicato dal Direttore amministrativo nella notifica. Per coloro che non avessero esercitato il diritto di opzione nel termine indicato, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire le modalità di esercizio di tale opzione in momenti successivi, in linea e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.</p>	<p>4. Il diritto di opzione deve essere esercitato in forma scritta dal dipendente ed è irrevocabile.</p>
<p>5. Il mancato esercizio del diritto di opzione</p>	<p>5. Il mancato esercizio del diritto di opzione</p>

comporta la conservazione dello stato giuridico ed economico in essere.	comporta la conservazione dello stato giuridico ed economico in essere.
6. Il personale di ricerca risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure di valutazione comparativa espletate o in itinere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, può essere assunto dall'INAF, compatibilmente con la vigente normativa, nei profili e livelli professionali del comparto ricerca, come da tabella di equiparazione concordata con le organizzazioni sindacali .	6. Il personale di ricerca risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure di valutazione comparativa espletate o in itinere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, può essere assunto dall'INAF, compatibilmente con la vigente normativa, nei profili e livelli professionali del comparto ricerca, come da tabella di corrispondenza allegata.

7. Al personale degli Istituti del CNR, che rientra nelle fattispecie previste dagli articoli 54 o 64 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 degli enti pubblici di ricerca, sarà riconosciuto il livello conseguente all'esito delle procedure previste anche quando queste si concludano successivamente all'entrata in vigore dei Regolamenti.	7. Al personale degli Istituti del CNR partecipante a procedure concorsuali iniziate prima dell'entrata in vigore dei Regolamenti, sarà riconosciuto il livello attribuitogli dall'esito delle procedure suddette anche quando queste si concludano successivamente all'entrata in vigore dei Regolamenti.												
8. Le procedure di reclutamento e selezione di personale tecnico amministrativo indette dall'INAF entro la data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità ed i relativi vincitori sono inquadrati provvisoriamente nei livelli e profili professionali del comparto università, fino ad avvenuta approvazione delle tabelle di equiparazione.	8. Le procedure di reclutamento e selezione di personale tecnico amministrativo indette dall'INAF entro la data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità ed i relativi vincitori sono inquadrati provvisoriamente nei livelli e profili professionali del comparto università, fino ad avvenuta approvazione delle tabelle di equiparazione.												
9. I contratti di lavoro a tempo determinato, rapporti di lavoro a termine comunque denominati, le collaborazioni e la formazione retribuita in essere presso l'INAF e gli istituti del CNR continuano ad avere validità all'entrata in vigore del presente regolamento e ne è ammesso il rinnovo nei casi consentiti dalla precedente normativa.													
ELIMINATA TABELLA	<p>TABELLA DI CORRISPONDENZA PER PERSONALE DI RICERCA DI CUI ALL'ARTICOLO 23, COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Comparto Università</th> <th colspan="2">Comparto Ricerca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ricercatore Astronomo</td> <td>Ricercatore</td> <td>Tecnologo</td> </tr> <tr> <td>Astronomo Associato</td> <td>Primo Ricercatore</td> <td>Primo Tecnologo</td> </tr> <tr> <td>Astronomo Straordinario</td> <td>Dirigente di Ricerca</td> <td>Dirigente Tecnologo</td> </tr> </tbody> </table>	Comparto Università	Comparto Ricerca		Ricercatore Astronomo	Ricercatore	Tecnologo	Astronomo Associato	Primo Ricercatore	Primo Tecnologo	Astronomo Straordinario	Dirigente di Ricerca	Dirigente Tecnologo
Comparto Università	Comparto Ricerca												
Ricercatore Astronomo	Ricercatore	Tecnologo											
Astronomo Associato	Primo Ricercatore	Primo Tecnologo											
Astronomo Straordinario	Dirigente di Ricerca	Dirigente Tecnologo											

